TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 27

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 36, 5° e 7° comma, modif

Trasferimenti di categoria e specialita'.

E' ammesso, con le modalita' stabilite dal regolamento ed in relazione al fabbisogno, il passaggio di autorita' da una ad altra categoria o specialita' del Corpo Reale equipaggi marittimi dei comuni di 2ª classe di leva con meno di dieci mesi di servizio nonche' dei sotto capi D. rimandati dai corsi allievi ufficiali di complemento.

I comuni di 2ª classe giudicati inidonei ai servizi della propria categoria sono, dal Ministero della marina, trasferiti, in qualunque momento, nella categoria marinai. In nessun caso pero' tale passaggio puo' avvenire per ragioni disciplinari.

Versione in vigore dal 1 agosto 1931, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-27-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-36-5-e-7-comma-modif/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it